

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 04 giugno 2024

**Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2024 / 2028. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.**

[Caccia e pesca]

|                          |
|--------------------------|
| Note per la trasparenza: |
|--------------------------|

|   |
|---|
| Con il presente provvedimento si adotta il Piano di controllo del Cormorano ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ) nel territorio regionale per il quinquennio 2024-2028. |
|---|

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) è un uccello acquatico appartenente alla famiglia dei Falacrocoracidi, diffuso in tutta l'Eurasia e l'Australasia, nonché nelle regioni nord-orientali dell'America Settentrionale e in quelle settentrionali dell'Africa. Ha una dieta spiccatamente ittiofaga con un particolare adattamento a catturare e consumare anche pesci di cospicue dimensioni e in grande quantità (Carss, 2003). Si tratta inoltre di una specie che può coprire grandi distanze per la ricerca trofica, in modo da sfruttare anche quelle zone di pesca localizzate molto lontane dalle colonie riproduttive (Cramp and Simmons, 1977).

A partire dagli anni '90 la specie è diventata localmente nidificante in Veneto con un progressivo aumento della consistenza delle popolazioni della specie. Nel corso del tempo si è inoltre osservato un graduale passaggio di contingenti costituiti in prevalenza da cormorani migranti ad un aumento, all'interno dei contingenti medesimi, di esemplari che, in ragione delle favorevoli condizioni ambientali, si sono stabiliti permanentemente in loco divenendo, a tutti gli effetti individui stanziali delle specie in parola.

Ciò detto, è ormai provato che l'elevata consistenza delle popolazioni di Cormorano nel territorio regionale è causa di ingenti danni alle produzioni ittiche della Regione a cui si aggiungono, soprattutto in alcuni contesti territoriali, i numerosi effetti negativi su alcune specie ittiche autoctone di particolare valenza ecologica (in primis il Temolo - *Thymallus thymallus* e la Trota marmorata - *Salmo trutta marmoratus*).

Più in generale gli impatti denunciati risultano essere di diversa natura, con effetti distinti a seconda del contesto geografico, ambientale ed economico considerato.

Gli impatti maggiori, anche a livello economico, sono localizzati nella fascia costiera del Veneto e riguardano le attività di acquacoltura nelle c.d. Valli da pesca, situate presso le lagune salmastre dei territori provinciali di Rovigo, Venezia e Padova, e condotte secondo le pratiche tradizionali della vallicoltura.

Questa particolare tipologia di allevamento ittico si colloca nelle aree della cosiddetta "fascia delle acque di transizione" (Valli da pesca) che, fin da tempi antichi, sono state circondate da arginature per contenere il pesce, mantenendo in queste alcune aperture finalizzate al ricircolo dell'acqua e utilizzate per la pesca del pesce allevato. Si tratta di aree lagunari caratterizzate da un'elevata produttività naturale, a causa anche del mescolarsi delle acque marine con le acque dolci, ricche di nutrienti.

I più numerosi contingenti di cormorani svernanti in Regione si registrano proprio in queste aree, così come in esse o in territori molto prossimi ad esse sono presenti numerosi dormitori e/o garzaie. Di fatto, il maggior numero delle richieste di indennizzo per danni imputabili agli uccelli ittiofagi si riferiscono a queste aziende vallive e, in tali contesti, i cormorani sono tra i principali responsabili dei danni lamentati dai vallicoltori.

Una problematica differente, ma non di meno legata alla presenza della specie in parola, riguarda l'area alpina e prealpina, interessata anch'essa dall'incremento numerico di questi uccelli che frequentano le aste dei fiumi e dei torrenti per fini alimentari, impattando sull'ittiofauna presente. In questi contesti, nel corso degli ultimi anni, si sono registrati effetti negativi su alcune specie ittiche autoctone poco comuni ma di grande pregio ambientale che, a causa dell'impatto negativo causato dalla predazione da parte dei cormorani, sono divenute ormai rare in tali contesti territoriali.

In particolare è stato segnalato l'impatto dei cormorani sulla Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e sul Temolo (*Thymallus thymallus*), specie oggetto di programmi di recupero e di conservazione genetica delle singole popolazioni (spesso differenziate a livello di singola asta fluviale), e sulle quali sono in corso attività di ripopolamento in alcuni corsi d'acqua. In questi corsi d'acqua viene spesso registrata la presenza di notevoli contingenti di cormorani (dell'ordine delle centinaia di esemplari), che possono ovviamente impattare notevolmente sulle popolazioni delle specie ittiche autoctone.

Da un punto di vista normativo, il Cormorano è una specie oggetto di tutela da parte della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva Uccelli).

Al divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione del cormorano stabilito dalla Direttiva Uccelli è tuttavia possibile derogare nei casi e con le modalità puntualmente previste dall'art. 9 della predetta Direttiva: *"1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, - nell'interesse della sicurezza aerea, - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati. 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2."*

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra i quali rientrano quelli provocati dalla specie in parola, i riferimenti legislativi vengono individuati nell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e nell'art. 17 della Legge regionale n. 50/1993. In base a tale combinato, i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" con cattura e abbattimento di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la tutela della biodiversità;
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell'I.S.P.R.A.

Il controllo faunistico di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, in particolare, rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione e attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita: tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 50/1993.

A seguito della riforma di Province e Città Metropolitane con Legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, in Veneto si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione.

La data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione è stata stabilita, con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, al 1° ottobre 2019 ed è stata contestualmente prevista l'istituzione di una Unità Organizzativa

Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia, oggi confluite in un'unica Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria (DGR n. 571 del 04 maggio 2021).

In merito ai Piani di controllo, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'art. 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

In seguito, la L.R. n. 30/2018 ha modificato l'art. 17 della L.R. n. 50/1993 assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA, prevedendo che *"le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza"* e *"dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza"*.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019 l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza è stata tuttavia temporaneamente sospesa in attesa di un puntuale intervento, di rango nazionale, di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

- "controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi";
- "supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga";
- "supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree";
- "attività di gestione faunistica delle specie aliene".

In tale contesto legislativo, i Piani di controllo adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca, conclusosi il 30 settembre 2019, sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020, nelle more dell'approvazione di appositi Piani di controllo a valenza regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto sinora esposto, con nota prot. n. 0151605 del 26 marzo 2024 è stata inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) in Veneto (2024-2028).

Con nota prot. n. 17056 del 18 aprile 2024, l'ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di Piano elaborato dalla Regione fornendo alcune indicazioni e prescrizioni, puntualmente recepite dall'Amministrazione regionale all'interno del Piano

in parola che si conforma al parere reso anche con riferimento al quadro normativo di settore.

Tutto ciò detto, con il presente provvedimento si procede all'adozione, in recepimento dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del "Piano regionale di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) in Veneto (2024-2028)." di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento dando atto che:

- il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della fauna selvatica in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2 della L. n. 157/1992, e 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993;
- il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo del Cormorano, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
- ai sensi e per i fini di cui all'art. 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell'ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2028 il termine di durata del Piano regionale di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n. 50/1993;

VISTA la L.R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

VISTA la DGR n. 1079/2019;

VISTE le DD.GG.RR. n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

VISTI i DD.DD.RR. n. 18/2020 e n. 357/2020;

VISTA la DGR n. 571 del 04 maggio 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere formulato dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 17056 del 18 aprile 2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare, in applicazione dell'art. 17, comma 2 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l'**Allegato A** "Piano regionale di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) in Veneto (2024-2028)" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto:

- che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e dei Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero del Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo del Cormorano in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2 della L. n. 157/1992 e 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993;
- che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della specie Cormorano;
- che è stato acquisito il parere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art. 19 della L. n. 157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione;

4. di fissare al 31 dicembre 2028 il termine di durata del Piano quinquennale di controllo del Cormorano;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.